

## **COMUNE DI PESCARA**

### **CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI CD. “PRINCIPALI” AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS. 201/2022**

L’anno duemilaventi cinque, il giorno 13 del mese di gennaio con la presente scrittura privata, sottoscritta con modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale, da valere ad ogni effetto di legge

#### **TRA**

il Dott. Andrea Ruggieri nato a Pescara (PE) il 02/01/1970 che, nella sua qualità di Dirigente del Settore Finanziario agisce ed interviene, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 74, comma 3, dello Statuto Comunale, al presente atto in nome e per conto del Comune di Pescara, con sede in Pescara, alla piazza Italia, 1, codice fiscale 00124600685, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Comune”

#### **E**

Il Dott. Domenico Di Michele nato a Francavilla al Mare (Ch) il 17/03/1958 , che, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante, agisce ed interviene a questo atto in nome e per conto della società Adriatica Risorse Spa con sede legale in Pescara alla Via Venezia n. 10 C.F 02259820682, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “ Concessionario ;

#### **PREMESSO**

che la società Adriatica Risorse Spa, rientra tra le società a "controllo pubblico" "in house" e che, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 19.08.2016 n. 175, svolge la propria attività secondo i "Contratti di servizio" e relativi "Capitolati" stipulati con il proprio socio Comune di Pescara nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle specifiche disposizioni vigenti in materia di riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti locali;

che la Società a totale capitale pubblico ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva dei tributi e di altre entrate del Socio e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;

che con Determina a contrarre del Dirigente del Settore Finanziario, RG 658 dell'11/04/2024 è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali cd. principali, composto dalla Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, dal Capitolato prestazionale e dallo Schema di contratto;

che con Determina del Dirigente del Settore Finanziario, RG 579 del 04/04/2024 sono stati nominati il RUP ed il DEC della procedura in oggetto;

che il Comune di Pescara è proprietario della Società in house, su cui esercita il controllo analogo esclusivo, "Adriatica Risorse Spa", costituita con atto Rep. num. 40.901 del 16.05.2019 rogato dal Notaio Dott. Giovanni Di Pierdomenico;

che con Deliberazione di Consiglio comunale del 23 aprile 2024, n. 34, la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate tributarie e tributarie e patrimoniali cd. principali del Comune di Pescara è stata affidata in via diretta in house providing alla Adriatica Risorse Spa ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 201/2022;

che ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 3, e dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs 201/2022 la stipula del contratto di servizio è soggetta al termine stand still di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli atti sull'apposito portale ANAC;

che la pubblicazione di cui al punto precedente sul Portale ANAC è avvenuta in data 15 maggio 2024 ed è, dunque, decorso positivamente il termine di legge previsto dalla normativa di settore;

che con Delibera di Giunta comunale del 29 ottobre 2024, n. 858, è stato approvato il Piano Industriale 2025-2029 di Adriatica Risorse Spa al fine di armonizzare l'organizzazione e le attività della Società alla nuova commessa pubblica;

che il CIG della procedura è il seguente: B49260EC4F;

che in data 27 dicembre 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio alla società Adriatica Risorse Spa, acquisito al prot. n. 262324 del 30/12/2024, nel quale è specificato, tra le altre cose, l'avvio del servizio al 1 gennaio 2025 e la subordinazione del pagamento delle prestazioni alla formale stipula del contratto di servizio;

che, ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. a) del D. Lgs 06.09.2011 n. 159 non è necessario acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del predetto Decreto, in quanto tale documentazione non è richiesta per i rapporti tra soggetti pubblici di cui al comma 1 del Decreto stesso;=====

che, ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva, così come previsto dall'art. 2 comma 1, del D.L. n. 210/2022, convertito in Legge n. 266/2022, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva con il protocollo INPS\_42711650 del 30/09/2024 e valido sino al 28/01/2025, da cui risulta che il Concessionario è in regola con gli adempimenti di natura contributiva;

**si conviene e stipula quanto segue**

**ART. 1 (Premesse)** – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; =====

**ART. 2 (Oggetto del contratto e svolgimento del servizio)** - Il Comune affida alla società Adriatica Risorse Srl, che accetta senza riserva alcuna, la gestione in concessione dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione, sia volontaria che coattiva, delle entrate comunali tributarie e di altra natura cd. principali del Comune di Pescara (di seguito, Comune), nonché di tutte le attività connesse o complementari a tali servizi.

L'affidamento riguarda una funzione pubblica con delega di poteri autoritativi e si riferisce alle entrate cd. principali. Sono, invece, escluse le entrate comunali cd. minori, ovverosia: COSAP, ICP, DPA, , il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; il canone unico (di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale); canone per l'uso degli spazi, dei mercati scoperti e banchi e box dei mercati coperti comunali.

I servizi sopra indicati sono dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale prestazionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio.

Il servizio in oggetto è concesso ed accettato sotto l'osservanza assoluta, delle norme, condizioni e obblighi dedotti e risultanti dagli atti e documenti facenti parte della presente procedura ed in particolare dal Capitolato prestazionale, composto da n. 20 articoli e 3 allegati, approvato con determinazione dirigenziale n. Rg 658 del 11.04.2024 , già sottoscritto dal Concessionario in ciascun foglio, per accettazione, nonché dall'offerta presentata da quest'ultimo, allegata al presente atto sotto la Lettera C)

Il Concessionario si obbliga, con il presente atto, a rispettare specificatamente le prescrizioni del contratto disciplinante altresì i termini di esecuzione del servizio e relative penali.

Le parti precisano che il Comune resta totalmente estraneo all'intera organizzazione del lavoro e del personale del Concessionario e ad ogni obbligo da ciò derivante.=====

**ART. 3 (Durata)** – Giusta quanto stabilito dall'art. 2 del Capitolato prestazionale, la durata del contratto è stabilita in cinque anni, decorrenti dall'efficacia del contratto e quindi dal 1 gennaio 2025.

Il contratto può essere confermato per ulteriori 5 anni a seguito della verifica dell'esito positivo della gestione sotto il profilo dell'efficienza, del conseguimento degli obiettivi, della qualità del servizio e dell'equilibrio

economico finanziario. La scelta del Comune è di tipo discrezionale, la conferma è comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza del quinquennio. Specifiche disposizioni sulla durata sono contenute all'art. 2 del Capitolato, a cui si rinvia.

Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione del Comune i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento.

**ART.4 (Adempimenti a carico del concessionario)-** Con il presente contratto il Concessionario diventa titolare della gestione dei servizi elencati all'art. 2, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Il Concessionario rimane unico responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

Il Concessionario è obbligato a rispettare gli obblighi regolati dal Capitolato prestazionale ed in particolare quelli indicati negli artt. da 4 a 11 del citato documento, che trattano dei seguenti argomenti:

- Obblighi generali del gestore;
- Customer satisfaction;
- Relazioni con il pubblico;
- Banche dati e software;
- Personale e clausola sociale;
- Carta dei servizi;
- Livello e indicatori di qualità;
- Sistema di vigilanza e controllo.

Agli obblighi previsti dal Capitolato prestazionale si aggiungono quelli assunti dal Concessionario con la propria offerta e quelli indicati nel presente atto.

I servizi devono essere effettuati a regola d'arte ed eseguiti con ogni cura.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di inconvenienti che impediscono il regolare svolgimento del servizio, anche se ad esso non imputabili.

Il Concessionario ha l'obbligo di rendere disponibili al Comune di Pescara i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**ART.5 (Rapporti economici)** - Le parti danno atto che il valore del presente contratto complessivamente inteso (affidamento, opzione di conferma per ulteriori 5 anni, incremento attività) è stimato in € 49.500.000 (euro quarantanovemilionicinquecentomila/00), oltre Iva, comprensivo anche dei rimborsi spesa, come indicato nella delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2024 e che il valore contrattuale annuale per i servizi ordinari è stimato in € 3.950.000 (euro tremilioninovecentocinquantamila/00) oltre IVA.

Il corrispettivo per il Concessionario consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto di concessione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione.

Al Concessionario è riconosciuto un aggio sulle somme riscosse ovvero sulle funzioni previste dall'allegato C, oltre al rimborso delle spese.

Il Concessionario emette fattura con periodicità mensile.

Ai fini del pagamento, unitamente alla fattura, il Concessionario trasmette un rendiconto dettagliato dell'attività svolta idoneo a consentire la verifica della fondatezza del credito maturato.

Qualora il Comune riscontri o riceva notizia da parte degli Enti preposti ai controlli (Ispettorato del lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.) di violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali e previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere gli effetti del presente Contratto fino quando sarà stata accertata la regolarizzazione delle posizioni e la chiusura della vertenza, nonché di provvedere in via sostitutiva.

Specifiche disposizioni sul corrispettivo, sulle modalità di remunerazione del Concessionario e sul rendiconto sono contenute negli artt. 2, 14 e nell'Allegato C al Capitolato prestazionale, a cui si rinvia.

Per quanto concerne la riscossione coattiva, i pagamenti effettuati dagli utenti nell'ambito del servizio, in qualunque modo eseguiti, confluiranno su conti aziendali dedicati, dai quali la società concessionaria provvederà mensilmente a riversare la giacenza di competenza dell'ente socio sul conto di tesoreria comunale.

Nella fase transitoria del cambio di gestione, gli avvisi di accertamento emessi nell'anno 2024 e resi esecutivi nel medesimo anno, ancorché fatturati nell'anno 2025, saranno sottoposti al previgente tariffario. Per quanto concerne i provvedimenti notificati nell'anno 2024 e resi esecutivi nell'anno successivo, sarà invece applicato il nuovo sistema tariffario di cui al presente affidamento.

Ulteriori specificazioni sono contenute all'art. 12 del Capitolato prestazionale, a cui si rinvia.

**ART. 6 (Personale)** – Giusta quanto stabilito dall'art. 5 del Capitolato prestazionale, il personale del Concessionario deve essere adeguatamente formato e possedere i requisiti di idoneità professionale necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Le parti prendono atto che il Comune resta estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra il Concessionario ed il suo personale.

Il Concessionario è obbligato a farsi carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con gli stessi. In particolare, dovrà assicurare la piena osservanza delle norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il personale del Concessionario è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice di comportamento del Comune di Pescara, come precisato all'art.17 della presente scrittura privata.

Specifiche disposizioni sul personale sono contenute all'art. 8 del Capitolato prestazionale a cui si rinvia.

**ART. 7 (Divieto di cessione del contratto)** – Considerata la particolare natura del servizio, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente l'attività contrattuale e non può cedere il presente contratto o i relativi diritti ed obblighi a terzi ed ogni atto contrario è nullo di diritto.

**ART. 8 (Controllo, penalità e risoluzione)** – Il Comune esercita il controllo sulla corretta erogazione del servizio avvalendosi del Dirigente del Settore Finanziario ovvero del RUP o del Direttore di esecuzione del contratto, a cui compete il coordinamento e la supervisione della corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali.

In qualsiasi momento il Comune può eseguire ispezioni in sede, accessi documentali, verifiche e controlli sull'andamento dei servizio.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune la rendicontazione prevista dal Capitolato prestazionale: di accompagnamento delle fatture; periodiche; richieste dal Dirigente o RUP o Direttore dell'esecuzione.

Le parti danno atto che la violazione delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario comporta l'applicazione di sanzioni, salva la risoluzione contrattuale al ricorrere dei relativi presupposti.

Giusta quanto stabilito dall'art. 7 del Capitolato prestazionale, per ogni singola violazioni del contratto/capitolato o dell'offerta presentata dal Concessionario ritenute significative dal Comune sono stabilite penalità da euro 50 (cinquanta) a € 5.000 (cinquemila); nella determinazione delle stesse si applica il principio di proporzionalità tenuto conto del disservizio e della

negligenza del Concessionario Prima dell'applicazione della penalità è garantito il contraddittorio.

Il Comune può sostituirsi al Concessionario per attività non svolte, con addebito nei confronti di quest'ultimo delle relative spese, maggiorate del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.

Tutte le obbligazioni e le clausole del Capitolato sono da considerarsi essenziali, con la conseguenza che ogni inadempienza può comportare la risoluzione contrattuale, previa contestazione scritta.

Le parti prendono atto che costituiscono clausola di risoluzione espressa azionabile dal Comune, ex art. 1456 cc, le seguenti fattispecie:

- a. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- b. fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- c. instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale del Concessionario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune di Pescara ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
- e. ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comunicazione di n. 5 penalità nel corso del medesimo anno;
- f. grave inosservanza delle norme previste nel presente Capitolato;
- g. il mancato rispetto di quanto offerto da parte del concessionario;
- h. interruzione immotivata del servizio senza giustificato motivo o giusta causa;
- i. la mancata o parziale trasmissione dei report funzionali al

controllo ovvero il diniego di accesso ai dati, alle informazioni e ai luoghi dove si svolge il servizio;

- j. il mancato rispetto degli indirizzi e degli atti di controllo analogo;
- k. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento.

Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi in forma scritta.

Specifiche disposizioni sono contenute agli artt. 11 e 13 del Capitolato prestazionale, a cui si rinvia.

**ART.9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)-** La norma non trova applicazione trattandosi di affidamento in house providing, giusta parere del 1 luglio 2022, n. 1142 del Consiglio di Stato.

**ART. 10 (Polizza assicurativa e responsabilità verso terzi)** – Giusta quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato prestazionale, il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva il Comune da ogni responsabilità. Sono compresi danni diretti e indiretti, alle persone, agli animali o alle cose, nonché danni per mancanza e/o inadeguatezza dei servizi e per qualunque causa collegata ai propri dipendenti. A tal fine, il Concessionario ha presentato copia della polizza assicurativa, stipulata con Mediass Spa in corso di validità, nonché le quietanze di pagamento delle rate dei premi, impegnandosi ad adeguare la stessa alle prescrizioni previste dal Capitolato prestazionale.

Il Concessionario è obbligato a mantenere il Comune indenne nei confronti di azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.

**ART. 11 (Cauzione definitiva)** – Il Concessionario non è tenuto a costituire la cauzione definitiva, trattandosi di affidamento in house providing, giusta quanto stabilito dall'art. 17 del Capitolato prestazionale

**ART. 12 ( Domicilio del Concessionario )** – A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge il proprio domicilio in Pescara e

precisamente presso la sede operativa sita alla Via Venezia n. 10, per tutto il tempo dell'affidamento al fine di garantire la reperibilità, telefonica e a mezzo posta elettronica certificata, per un pronto intervento sul luogo di svolgimento del servizio e assolvere ad ogni emergenza dovesse presentarsi.

A richiesta del Comune, il Concessionario è obbligato a presentarsi ad ogni incontro o rilevamento che si rendesse necessario per definire questioni attinenti ai servizi.

**ART. 13 (Rappresentanti delle parti)** - Per finalità operative e per il regolare svolgimento del servizio, le parti indicano propri rappresentanti:

- Per il Comune di Pescara: il Dirigente del Settore Finanziario, Dott. Andrea Ruggieri, presso la sede comunale,;
- Per il gestore: il Direttore generale pt, Dott. Giovanni D'Aquino, presso la sede del Concessionario;
- Eventuali sostituzioni devono essere comunicate all'altra parte tempestivamente.

**ART. 14 (Stipula del contratto e spese contrattuali )** Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compreso quelli tributari senza diritto a rivalsa alcuna. L'imposta di bollo, il cui importo è stato determinato ai sensi dell'Allegato I.4 del D. Lgs 36/23, è stata assolta mediante versamento di € 1.000 (mille/00) effettuato in data 30/12/2024 tramite modello F24 Elide,

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso; in questo caso le spese saranno a carico della parte richiedente.

**ART. 15 ( Trattamento dei dati personali )** Il trattamento dei dati da parte del Comune e del Concessionario avviene nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679; D.Lgs 196/2003 e smi).

Il Comune, "Titolare" del trattamento dei dati personali, ai fini del presente contratto, si avvale per tutta la durata contrattuale del Concessionario per l'espletamento delle funzioni di "Responsabile" del trattamento.

Il Concessionario dichiara di conoscere la normativa di riferimento e di impegnarsi ad operare il trattamento dei dati personali di proprietà del Comune ai soli fini dell'espletamento del servizio oggetto di affidamento.

Il Concessionario è altresì designato, fino alla scadenza contrattuale, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Le parti dichiarano pertanto di aver sottoscritto in data odierna l'Accordo per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

In relazione alla nomina di cui sopra, il Concessionario non può divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuto in possesso in ragione dell'espletamento del servizio.

Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.

Al termine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo. Specifiche disposizioni sono contenute all'art. 18 del Capitolato, a cui si rinvia.

**ART. 16 (Foro competente)** – Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Pescara ed il Concessionario in relazione ai servizi oggetto di affidamento, sia durante il periodo contrattuale sia al termine dello stesso, è competente il Foro di Pescara

**ART. 17 (Codice di Comportamento e Patto d’Integrità)** - Le Parti danno atto che la Società ha preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Pescara, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1007 del 29/12/2021. Le parti danno, altresì, atto che in data odierna viene sottoscritto dal Concessionario e dal Comune il Patto d’Integrità approvato con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 17/03/2023 in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Pescara. La Società dichiara di impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi previsti. =====

**ART. 18 (Allegati)** - Si intendono facenti parte integrante e sostanziale per quanto non materialmente allegati, tutti gli atti e documenti anche meramente enunciati in quanto conservati agli atti ufficiali che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Il Capitolato speciale prestazionale e relativi allegati, il Piano economico finanziario e il programma degli investimenti ex art. 24 del D.Lgs 201/2022 e l’offerta dell’aggiudicatario sono allegati, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A), B) e C) .

**ART. 19 (Rinvio alle norme di legge)** - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore. =====

Il presente contratto, per il quale non sussiste l'obbligo della registrazione nei termini, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che dichiarano, quindi, di approvarlo e pertanto viene dalle Parti sottoscritto.

Per il Comune di Pescara:Dott. Andrea Ruggieri

Per la Società Adriatica Risorse Spa: Dott. Domenico Di Michele